

# Scambio di note del 28 e 29 dicembre 1999 tra la Svizzera e la Francia per un'interpretazione comune della Convenzione del 1995 relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza

Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 gennaio 2002

---

*Traduzione<sup>1</sup>*

Dipartimento federale  
degli affari esteri

Berna, 29 dicembre 1999

All'Ambasciata di Francia  
Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Francia e ha l'onore di riferirsi alla sua nota verbale numero 440 del 28 dicembre 1999 del seguente tenore:

«L'Ambasciata di Francia presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e, con riferimento ai colloqui svoltisi il 1° marzo 1999 a Parigi tra le delegazioni francese e svizzera, conformemente all'articolo 11 della Convenzione tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza firmata a Berna il 16 novembre 1995<sup>2</sup>, ha l'onore di proporre quanto segue:

L'entrata in vigore della legge francese numero 97-1019 del 28 ottobre 1997 concernente la riforma del servizio nazionale non tange l'applicazione della convenzione surriferita.

Pertanto, il cittadino con doppia cittadinanza francese e svizzera, avente la sua residenza permanente in Svizzera il 1° gennaio dell'anno nel quale compie i 18 anni, può dichiarare, prima di aver compiuto i 19 anni, di voler adempiere i suoi obblighi militari in Francia. Al riguardo, per i giovani nati dopo il 31 dicembre 1978 e per quelli che, per quanto riguarda la registrazione, sono assegnati alle medesime annate, la sospensione della chiamata alle armi comporta che il diritto d'opzione è vincolato alla dichiarazione esplicita di assolvere una preparazione militare, un servizio civile volontario o un servizio volontario nelle Forze Armate oppure alla sottoscrizione di un impegno a prestare servizio militare.

La presente interpretazione comune è applicabile dall'entrata in vigore della legge francese del 28 ottobre 1997 concernente la riforma del servizio nazionale.

**RS 0.141.134.921**

<sup>1</sup> Dal testo originale francese (RO 2002 4076).

<sup>2</sup> **RS 0.141.134.92**

L'Ambasciata propone al Dipartimento federale degli affari esteri che questa nota e la risposta delle autorità svizzere costituiscano un accordo su questa interpretazione, tra i due Governi, per disciplinare i problemi posti dall'applicazione della Convenzione tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero relativa al servizio militare delle persone con doppia cittadinanza, firmata a Berna il 16 novembre 1995.

Il presente scambio di note entra in vigore alla ricezione dell'ultima notificazione dell'adempimento delle procedure interne d'approvazione delle due parti. Esso è applicabile a titolo provvisorio dalla data della risposta del Consiglio federale svizzero.

L'Ambasciata di Francia coglie l'occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri i sensi della sua più alta considerazione.»

Il Dipartimento federale degli affari esteri, per ordine del suo Governo, ha l'onore di far sapere all'Ambasciata che le autorità svizzere sono d'accordo con quanto sopra descritto e coglie l'occasione per rinnovarle i sensi della sua alta considerazione.